

STATUTO

MAPS COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRESCIA BS VIA GIOVANNI BRUNI
26

Numero REA: BS - 566887

Codice fiscale: 03833120987

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-07-2016 - Statuto completo	2
--	---



PAOLO VOLTA
NOTAIO

N.11042 di Rep.

N.2979 Racc.

-----COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA-----
-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Il trenta giugno duemilasedici.
(30.6.2016).

In Brescia, nel mio studio in Via Fratelli Ugoni n.32.

Avanti a me PAOLO VOLTA Notaio residente in Brescia, iscritto al Collegio Notarile di Brescia, sono presenti i signori:

GHIDONI PAOLO, nato a Brescia (BS) il 12 maggio 1974, residente a Provaglio D'Iseo (BS), Via Paolo Borsellino n. 6.

Codice Fiscale GHD PLA 74E12 B157D;

PRATI MARCO, nato a Gardone Val Trompia (BS) il 3 marzo 1978, residente a Villa Carcina (BS), Via Fucine n. 12.

Codice Fiscale PRT MRC 78C03 D918H;

NENCINI ALESSIO, nato a Palermo (PA) il 6 ottobre 1978, residente a Padova (PD), Via Gasparino Barzizza n. 10.

Codice Fiscale NNC LSS 78R06 G273W.

I comparsi signori Ghidoni Paolo, Prati Marco e Nencini Alessio, cittadini italiani, della identità personale dei quali io Notaio sono certo, mi richiedono per costituire la seguente società cooperativa sociale:

1) I signori Ghidoni Paolo, Prati Marco e Nencini Alessio costituiscono la società cooperativa denominata "MAPS Cooperativa Sociale".

2) Il capitale sociale iniziale è di Euro 300,00 (trecento virgola zero zero) ed e' diviso in quote a' sensi di legge.

Esso viene sottoscritto dai soci in parti uguali tra loro.

I soci sottoscrittori hanno versato in contanti all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la complessiva somma di Euro 300,00 (trecento virgola zero zero).

3) L'organizzazione ed il funzionamento della società sono stabiliti nello statuto che viene approvato nel testo di seguito riportato:

"STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE SEDE DURATA

Art. 1 Denominazione - sede

E' costituita la Società Cooperativa denominata "MAPS Cooperativa Sociale".

La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'Organo amministrativo, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi aventi carattere di sedi secondarie o di succursali sia in Italia che nei Paesi della Comunità Europea.

La Società ha sede legale in Brescia (BS).

Art. 2 Durata

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050); tale durata potrà essere prorogata con deliberazione della Assemblea Straordinaria.

TITOLO II

SCOPO OGGETTO

Art. 3 Scopo

Scopo della cooperativa è quello di perseguire, in modo continuativo e senza fini di lucro, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381. La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazio-

REGISTRATO A

BRESCIA 2

Il 18 luglio 2016

al n. 30474 serie 1T

Euro 200,00

ne dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta.-----

La Cooperativa è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.-----

Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata della azienda, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.-----

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive, la Cooperativa stipula con i Soci contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.-----

Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non Soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale.-----

La Società si propone:-----

1. di assicurare ai propri Soci lavoro giustamente remunerato e distribuito;-----
2. di assicurare ai propri Soci una adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione sociale;-----
3. di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarietà dei Soci in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche istituendo una sezione di attività - appositamente regolamentata - per la raccolta di prestiti, limitata ai soli Soci, effettuata esclusivamente ai fini del più ampio conseguimento dell'oggetto sociale.-----

Art. 4 Oggetto-----

Oggetto della cooperativa sono le seguenti attività di cui all'art. 1, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività dei soci operatori:-----

- attività educative volte, in via esemplificativa e non esaustiva: alla promozione del benessere sociale ed individuale; al rafforzamento degli individui nelle realtà organizzative; a favorire un clima organizzativo inerente al benessere di individui e gruppi attraverso interventi mirati alla maggiore soddisfazione lavorativa, supporto alla persona e alla famiglia, bilanciamento tra lavoro e vita privata, integrazione dell'identità personale e aziendale; a favorire un equilibrio funzionale tra comunità e sistemi organizzativi e aziendali attraverso l'ideazione di servizi integrati di welfare ed efficienza organizzativa; a promuovere lo sviluppo e la crescita della conoscenza in ambito psico-sociale; alla promozione del benessere psicologico e psico-sociale degli individui e dei gruppi;-----
- educazione alle tematiche psicosociali, tra cui: gestione e risoluzione dei conflitti, comunicazione, leadership, teamwork, costruzione e rafforzamento dei ruoli, clima e benessere organizzativo, work-life balance, welfare aziendale;-----
- formazione e aggiornamento a professionisti e operatori impegnati nei settori educativo, socio-assistenziale e nell'ambito della cooperazione internazionale;-----
- promozione di attività educative volte alla crescita culturale di persone e comunità;
- supporto all'educazione ed allo sviluppo dei minori;-----
- favorire l'integrazione culturale in Italia e all'estero;-----
- promuovere una cultura inclusiva e di integrazione delle minoranze;-----
- affiancare e supportare nel processo di crescita realtà impegnate in attività di promozione sociale, culturale e cooperativa.-----

La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla

realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro, a titolo esemplificativo:-----
a) concorrere ad aste pubbliche e private e a licitazioni private ed altre;-----
b) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;-----
c) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con tassativa esclusione di qualsiasi attività che comporti raccolta di risparmio tra il pubblico o sollecitazione al pubblico risparmio;-----
d) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;-----
e) concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;-----
f) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia con creazione di apposite Sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.-----
Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.-----

TITOLO III-----

SOCI-----

Art. 5 Categorie di soci-----

Il numero di Soci è illimitato; non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere Soci operatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in possesso della professionalità - o siano comunque in grado di acquisirla - necessaria all'esercizio di mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.-----
Possono essere ammessi soci operatori volontari, di cui all'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci operatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci; il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci operatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci operatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.-----
Possono inoltre essere ammessi alla cooperativa i soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge n.59 del 31.1.1992.-----
Nel caso in cui, con apposito Regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai Soci, sia operatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai Soci stessi di conferire i propri risparmi nel Fondo all'uopo istituito.-----

Art. 6 Amministrazione-----

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:-----
cognome e nome; luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;-----

precisazione delle attitudini e capacità professionali;-----
l'ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere, per importo non inferiore né superiore ai limiti di legge e del presente Statuto;-----
dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.-----
La domanda di ammissione da parte del Socio sovventore (Ente, Organismo o Persona giuridica) dovrà contenere:-----
denominazione o ragione sociale, sede, attività;-----
delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o Persona giuridica;-----
caratteristiche ed entità degli associati;-----
ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere;-----
copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione.-----
L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.-----
La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.-----
Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al successivo art. 9 - determini il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.-----
In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.-----
In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.-----
Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.-----
L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----
Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.-----
Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli esercitati dalla Cooperativa, senza assenso espresso da parte dell'organo amministrativo.-----
Art. 7 Obblighi dei soci-----
I Soci dovranno versare la tassa di ammissione nella misura stabilita dall'organo amministrativo ed in nessun caso restituibile.-----
Essi sono, inoltre, obbligati:-----
a) al versamento del Capitale Sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dal presente statuto;-----

b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;-----

c) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel Regolamento Interno dell'assemblea;-----

d) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione.-----

Le prestazioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai Soci cooperatori.---

Il socio che non partecipa all'amministrazione ha diritto di avere dall'Organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.--

Art. 8 Divieti-----

E' fatto divieto ai Soci cooperatori, ancorché non titolari di rapporto ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative e/o di associarsi a Società che perseguano identici scopi sociali, o che comunque esplicino attività nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico assenso dell'Organo amministrativo in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra Cooperative dello stesso settore.-----

E', altresì, vietato al Socio cooperatore, ancorché non titolare di rapporto ulteriore, di prestare lavoro comunque retribuito a favore di terzi esercenti imprese che operano nel medesimo settore economico-produttivo della Cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso dell'Organo amministrativo.-----

Il Socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.-----

Art. 9 Categoria speciale di iscrizione-----

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:-----

a) alla loro formazione professionale;-----

b) al loro inserimento nell'impresa.-----

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. -

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.-----

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:-----

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;-----

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;-----

3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 30% (trenta per cento) di quanto previsto per i soci ordinari.-----

Ai soci ammessi nella categoria speciale può essere erogato il rimborso di cui al successivo art. 19, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di for-

mazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. - Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti in via generale.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE DEL SOCIO O SCIoglIMENTO

Art. 10 Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento dell'Ente, Organismo o Persona giuridica.

Art. 11 Recesso

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il Socio cooperatore:

- a) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro.

Spetta all'Organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.

Art. 12 Esclusione

Salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario l'esclusione viene deliberata dall'Organo amministrativo nei confronti del Socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti Sociali, dalle deliberazioni degli Organi Sociali;
- b) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sul rapporto fiduciario, nonché nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto per infermità a qualsiasi causa dovuta, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei soci iscritti nella categoria speciale;
- c) che non partecipi per più di tre volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i cinque giorni successivi;

d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8;

f) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati non colposi che prevedano una pena edittale nel minimo pari o superiore a 5 (cinque) anni;

g) che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il corso del rapporto associativo;

h) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.

L'esclusione del socio determina la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica contestualmente, o alla scadenza del termine di preavviso eventualmente previsto dal Regolamento.

Art. 13 Provvedimenti

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante Raccomandata A.R. o mediante Raccomandata a mano.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da Soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

Art. 14 Liquidazione

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente versato, o successivamente incrementato la cui liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, divenga operativo.

Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 del Codice Civile.

Per la liquidazione delle quote assegnate al socio ai sensi degli artt. 2545 quinquies e 2545 sexies c.c. il rimborso, unitamente agli interessi legali, potrà essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

Il sovrapprezzo versato dal socio non è rimborsabile.

Art. 15 Morte del socio

In caso di morte del socio, spetta agli eredi e/o ai legatari il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi e/o legatari al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote eventualmente non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva.

TITOLO V

DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA

E REGOLAMENTO INTERNO

Art. 16 Regolamento interno

In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore titolare di un rapporto di lavoro ulteriore, la prestazione di lavoro del Socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall'apposito Regolamento Interno che dovrà contenere quanto previsto dalla legge n.142/2001 e successive modificazioni ed inte-

grazioni alla medesima.-----
Il Regolamento Interno, redatto dall'Organo amministrativo, è approvato dalla As-
semblea con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto.-----
E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome
ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.-----

-----TITOLO VI-----

-----REQUISITI MUTUALISTICI-----

Art. 17 Mutualità prevalente-----

È vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni
postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente
versato.-----

È vietato remunerare gli strumenti finanziari, offerti in sottoscrizione ai soci coopera-
tori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividen-
di.-----

Tutte le riserve sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma,
durante la vita della cooperativa e all'atto del suo scioglimento.-----

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il
capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

Le clausole del presente titolo sono inderogabili e devono essere in fatto osservate;
in ogni caso, la loro modifica o soppressione deve essere deliberata dall'assemblea
straordinaria e con le stesse maggioranze previste per la modificazione dello statu-
to.-----

-----TITOLO VII-----

-----STRUMENTI FINANZIARI, RISTORNI E PATRIMONIO SOCIALE-----

Art. 18 Strumenti finanziari-----

Ferma restando la possibilità di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la
ristrutturazione e il potenziamento aziendale, con le modalità e nei limiti di cui alla
legge n. 59/1992 e successive modifiche e integrazioni, la Cooperativa, ai sensi del-
l'art. 2626 c.c., può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di ammi-
nistrazione da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati ai sensi delle vigenti di-
sposizioni di legge.-----

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:-----

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore
nominale unitario;-----
- le modalità di circolazione;-----
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli in-
teressi;-----
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.-----

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al-
l'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.-----

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relati-
vo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti
c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.-----

Art.19 Ristorni-----

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo ammi-
nistrativo, l'erogazione del ristorno ai soci operatori, nel rispetto dei limiti e delle
condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e
dal relativo apposito regolamento.-----

Il ristorno è ripartito tra i soci operatori proporzionalmente alla qualità e alla quan-

tità degli scambi mutualistici.-----

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:-----

- in forma liquida;-----

- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.-----

Art. 20 Patrimonio-----

Il patrimonio della cooperativa è costituito:-----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna di valore non inferiore a Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) e non superiore al limite massimo stabilito dalla legge;-----

2) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente art. 18;-----

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti od esclusi ed agli eredi e/o legatari dei soci deceduti;-----

c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;-----

d) dalla riserva straordinaria;-----

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.-----

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.-----

Art. 21 Caratteristiche delle quote-----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.-----

Art. 22 Bilancio e destinazione degli utili-----

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.-----

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.-----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 19 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:-----

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;-----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura del 3% (tre per cento);-----

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.92 n. 59;-----

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;-----

e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente art. 18 nei limiti previsti dall'art. 2514, lettera b) c.c.;-----

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 20.-----

TITOLO VIII-----

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO-----

Art. 23 Organo amministrativo

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carico per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richieda almeno uno dei suoi membri.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo (anche diverso dalla sede sociale purchè in un Paese dell'Unione Europea) e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli ammini-

stratori.-----
Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando contenuti, limiti e modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materia indicate dall'art. 2475 c.c., comma 5, c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.-----

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.-----

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545 octies c.c.. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.-----

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio ed ai consiglieri delegati, se nominati.-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..-----

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.-----

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.-----

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.-----

Art. 24 Organo di controllo e revisione contabile-----

La cooperativa può nominare un organo di controllo e di revisione contabile. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.-----

TITOLO IX-----

DECISIONI DEI SOCI-----

Art. 25 Materie di competenza-----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.-----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la destinazione degli utili medesimi;-----

2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;-----
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la relativa remunerazione;-----
4. le modificazioni dello statuto;-----
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----
6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;-----
7. l'approvazione dei regolamenti.-----

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.-----

Art. 26 Assemblee-----

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, anche fuori della sede sociale, purché in un Paese dell'Unione Europea, mediante lettera raccomandata A.R., o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.-----

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

Art. 27 Costituzione e quorum deliberativi-----

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'Ordine del Giorno, salvo che per lo scioglimento e la liquidazione della società, per cui sarà necessaria la presenza diretta o per delega di almeno la metà dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all'Assemblea di stabilire diverse modalità di votazione (esclusa però la votazione a scrutinio segreto).-----

Art. 28 Diritto di voto-----

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni.-----

Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.-----

Ai soci che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, è possibile attribuire un numero di voti in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.-----

In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.-----

I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più

del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 3 (tre) deleghe.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 29 Scioglimento

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

Art. 30 Liquidazione

In caso di liquidazione della società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci, a cui aggiungere gli eventuali importi successivamente incrementati, deve essere devoluto ai fondi di cui al c. 1° art. 11 L. 31.1.1992, n. 59.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno l'Organo amministrativo potrà deliberare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea.

Art. 32

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

4) L'amministrazione della società viene affidata, per i primi tre esercizi, e pertanto fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al trentuno dicembre duemiladiciotto ad un Consiglio di Amministrazione composto da due membri scelti unanimemente dai costituenti nelle persone dei comparsi signori Nencini Alessio e Prati Marco.

Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato unanimemente dai costituenti il signor Nencini Alessio.

Gli stessi, come sopra appena nominati, accettano la carica dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge, rilasciano quietanza della somma come sopra versata a titolo di conferimento e si obbligano al deposito della stessa presso l'Istituto di Credito con cui verrà stipulato idoneo contratto di conto corrente a nome della qui costituita società, e incaricano infine me Notaio di provvedere alla richiesta di iscrizione della loro nomina nel competente Registro delle Imprese.

5) Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre duemilasedici (31.12.2016).

6) Ai soli fini dell'art.111 ter delle disposizioni attuative del Codice Civile, i comparsi dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente:

Brescia (BS), Via Giovanni Bruni n.26. -----
7) Il signor Nencini Alessio viene espressamente delegato a formalizzare le eventuali varianti che venissero richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese del presente atto costitutivo, restando sin d'ora approvato il di lui operato al riguardo senza bisogno di ulteriore ratifica assembleare.-----
8) Spese e tasse del presente atto e ogni altra relativa alla costituzione della società, approssimativamente quantificate in Euro 1.600,00 (milleseicento virgola zero zero), sono a carico della società.-----
Esente da imposta di bollo ex art.19 tabella allegata al DPR 642/72.-----
----- Il presente
e' stato da me Notaio letto ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore 17,50.-----
Scritto da persona di mia fiducia sotto mia direzione e completato a mano da me Notaio, occupa quattro fogli per tredici pagine e fin qui della quattordicesima.-----
FIRMATO:-----
PAOLO GHDONI-----
MARCO PRATI-----
ALESSIO NENCINI-----
Paolo Volta Notaio Sigillo-----